

Associazione di Soccorso e Protezione Civile ETRURIA SOCCORSO

STATUTO

Art.1 Costituzione

1. Addì due del mese di Settembre millenovecentonovantanove si sono riuniti i signori:

1. Livocci Davide, nato ...
2. Filippi Marco, nato ...
3. Matteoli Federica, ...
4. Pullerà Giampaolo, ...
5. D'Attilio Paolo, ...

Scopo della riunione è la costituzione di una Associazione denominata "ETRURIA SOCCORSO" organizzazione non lucrativa il cui scopo e la cui disciplina sono indicati di seguito. Tale Organizzazione è costituita con sede in Livorno, Via U. Foscolo 48/B.

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento dovuto a qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà limiti e condizioni previste dal D.L. n° 460 del 1997

4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 Finalità

1. L'organizzazione ha lo scopo di svolgere ogni tipo di servizio nell'ambito della Solidarietà, del Soccorso socio-sanitario e della Protezione Civile. Le attività specifiche sono le seguenti:

- organizzare e svolgere servizi di soccorso con ogni tipo di mezzo,
- promuovere ed organizzare in collaborazione con gli enti preposti iniziative atte a migliorare la durata e la qualità della vita,
- organizzare e svolgere il trasporto di sangue, farmaci, attrezzature di soccorso e di tutto ciò che possa essere considerato salvavita,
- organizzare e svolgere iniziative nell'ambito di: protezione civile, salvaguardia dell'ambiente, interventi in calamità e catastrofi, prevenzione, collaborazione con le organizzazioni preposte alla creazione dei piani di protezione civile a tutti i livelli, stretta collaborazione con le autorità competenti nella gestione delle emergenze come previsto anche dal metodo "Augustus", assistenza a profughi, emarginati, anche in ambito internazionale,
- organizzare la formazione del personale impiegato nelle attività di cui sopra.

2. L'organizzazione non ha fini di lucro.

Art.3 Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto della suddetta organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

Art.4 Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ed a partecipare alle attività dell'associazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5 Organi

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il comitato ed il presidente.

Art.6 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta affissa nella sede sociale.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato ed i componenti del collegio dei probiviri;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art.7 Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 membri.
2. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno ogni 120 giorni e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla affissione dell'avviso nella sede sociale.
4. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il segretario;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8 Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

Art.9 Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente, quella di segretario non è da considerarsi una carica sociale, esso ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato è a capo del personale.

Art.10 Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il loro emesso è inappellabile.

Art.11 Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.12 Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi di: privati, Stato, enti, istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.13 Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14 Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Art.15 Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno dieci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art.16 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente, sopra indicato:

(Firmato in originale)